



**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la direttiva 43/2009/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione Europea di prodotti per la difesa e che indica agli Stati membri di adottare tutti gli strumenti di semplificazione applicabili in materia;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa, nonché lo statuto delle imprese, che prevede, tra l'altro, misure atte a garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione degli adempimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che ha recepito la direttiva 43/2009/CE;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, recante "Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105";

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che determina le tariffe di cui all'articolo 17-bis della legge n. 185 del 1990 e prevede le modalità di adeguamento delle stesse;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 luglio 2015, che ha modificato il succitato decreto 26 aprile 2013;

VISTA la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 7 marzo 2013 "Regolamentazione intelligente - Soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese", che invita gli Stati membri ad adottare quanto più possibile procedure semplificate per le medie, piccole e microimprese per eliminare gli ostacoli amministrativi;



VISTA la lettera del 18 settembre 2015, con la quale l'AIAD, Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, chiede di semplificare le tariffe di cui all'art. 17 bis della legge n. 185 del 1990 a favore delle micro, piccole e medie imprese;

CONSIDERATA la necessità di adottare, conformemente alla proposta dell'Autorità nazionale-UAMA, strumenti di semplificazione per le micro, piccole e medie imprese, in applicazione delle succitate disposizioni nazionali ed europee volte a creare un quadro normativo ad esse favorevole;

VISTA la lettera del Procuratore Generale della Corte di Cassazione del 10 settembre 2015 n. 18060 con la quale viene formalizzata l'attività di collaborazione tra l'Autorità Nazionale – UAMA e tutte le procure italiane, ivi comprese le direzioni distrettuali antimafia, nell'ambito delle attività di cui all'art. 26 della legge n. 185 del 1990;

CONSIDERATA la sensibile crescita delle attività autorizzative e di controllo dell'Autorità nazionale – UAMA, anche in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 26 della legge n. 185 del 1990 e delle proroghe derivanti dalla scadenza triennale delle autorizzazioni globali di progetto e delle licenze globali intracomunitarie;

CONSIDERATA la necessità di ampliare il monte ore straordinari, previsto dall'art. 7, comma 1, del succitato decreto MAE-MEF del 26 aprile 2013, per sostenere la crescita delle attività dell'Autorità nazionale - UAMA, subordinatamente alla copertura finanziaria assicurata dalla riassegnazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'art. 17-bis della legge n. 185 del 9 luglio 1990;

CONSIDERATO infine che, a seguito del riesame periodico delle tariffe previsto dall'articolo 2 del succitato decreto MAE-MEF del 26 aprile 2013, l'Autorità nazionale – UAMA ha confermato la congruità delle tariffe ivi previste, nonché di chiarire il regime applicabile per le proroghe della licenza globale comunitaria, della licenza globale di progetto e della licenza globale industriale

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto interministeriale MAE-MEF del 26 aprile 2013)

Al decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, le parole “non superiore a 8.800 ore annuali”; sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 12.000 ore annuali”;
- b) l'art. 5 comma 1 è sostituito con il seguente : “Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe di cui all'art. 1 è effettuato a cura degli operatori sul conto corrente codice IBAN IT36K0100003245348012353603 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato”;
- c) l'Allegato A è sostituito dall'Allegato A al presente decreto.




Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 17 7 MAG. 2017

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale



Il Ministro dell'economia
e delle finanze



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 1421

19 GIU 2017

IL MAGISTRATO



QUADRO DELLE TARIFFE

Sezione 1

1.1)	Certificati di importazione; autorizzazioni per trasferimenti intracomunitari e relative proroghe	€ 137
1.2)	Autorizzazioni di importazione ed autorizzazioni di esportazione in ambito NATO (definitive, temporanee e relative proroghe)	€ 177
1.3)	Autorizzazioni di importazione ed autorizzazioni di esportazione in ambito extra NATO (definitive, temporanee e relative proroghe), dichiarazioni di impossibilità, certificati di impresa abilitata, autorizzazioni per i trasferimenti intangibili, autorizzazioni per le delocalizzazioni, autorizzazioni per le cessioni di licenze di produzione, dichiarazioni di impegno, certificazioni di chiusura pratiche, autorizzazioni per le intermediazioni, proroghe dei termini della presentazione della documentazione di arrivi a destino.	€ 365
1.4)	Autorizzazioni globali di trasferimento e relative proroghe.	€ 1.610
1.5)	Licenze globali di progetto, licenze globali industriali, certificazioni aziendali e relative proroghe.	€ 2.660

Sezione 2

Quando presentano un'istanza assoggettate alle tariffe indicate nella Sezione 1, le micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione n. 2003/361/CE, possono chiedere l'applicazione di una tariffa unica, valida fino al 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata. La tariffa unica non include le licenze globali di progetto, le licenze globali industriali, le licenze globali intracomunitarie e relative proroghe, e le certificazioni aziendali e relative proroghe, che restano assoggettati alle tariffe indicate nella Sezione 1. La tariffa unica annuale è determinata come segue:

2.1)	Micro imprese	€ 430
2.2)	Piccole imprese	€ 1.180
2.3)	Medie imprese	
	2.3.1) fino a 25 istanze	€ 3.900
	2.3.2) fino a 50 istanze	€ 7.200
	2.3.3) fino a 100 istanze	€ 14.100

Se le istanze presentate nell'anno superano il numero massimo consentito dalla tariffa unica prescelta, le medie imprese possono chiedere l'applicazione di una nuova tariffa unica tra quelle di cui al punto 2.3), da utilizzare comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui la nuova domanda è presentata.

